CAMERA DEI DEPUTATI N. 2596

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VASCON

Norme per la salvaguardia biogenetica del cane lupo italiano

Presentata il 30 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 2 dello statuto dell'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), recita: « esclusa ogni e qualsiasi finalità di lucro, si propone con studi, ricerche, allevamento pratico, di conservare, perpetuare e proteggere la razza del lupo italiano *(canis lupus italicus familiaris)* ».

È noto che il lupo selvaggio è classificato come *canis lupus* e il cane domestico come *canis familiaris;* la terminologia *canis lupus italicus familiaris* indica dunque un animale:

a) domestico;

b) di appartenenza italiana;

c) strettamente apparentato al lupo selvaggio.

Una razza canina molto speciale, costruita per una fortunata combinazione genetica, avvenuta nel 1866 e poi con criteri selettivi naturali ed estremamente rigorosi, che hanno portato a risultati eccezionalmente favorevoli sotto il profilo mortologico, fisico, psichico, con notevole stabilità di carattere, una totale affidabilità nei rapporti con l'ambiente umano che la rende particolarmente idonea all'addestramento e al lavoro in tutti i compiti di utilità, anche, e specialmente, al soccorso.

« Uniformità e costanza nel tempo delle caratteristiche morfologiche e compartimentali, rispondenza di tali caratteristiche a canoni non soltanto estetici ma funzionali, notevoli attitudini a compiti di utilità »: così concludeva sinteticamente la relazione del comitato scientifico presentata molti anni fa al Consiglio superiore dell'agricoltura, quando si pose il problema di dotare questa razza di strumenti di protezione validi che la estraniassero dal circuiti commerciali, comportanti pericolosi rischi di inquinamento. La riuscita del lupo italiano rappresenta un fatto unico e

di difficilissima, o forse meglio impossibile, ripetibilità; tutti gli altri tentativi analoghi avendo sempre evidenziato aspetti negativi, sia dal punto di vista fisico che comportamentale, tra i quali ultimi in special modo la scarsa adattabilità al lavoro: un esempio tra tutti, il cane lupo di Saarloos.

Non a caso i cinofili francesi, fin dal 1979, nello statuto della *Association française des amis du loup d'Italie* (AFALI), definirono il successo del lupo italiano « una pietra miliare negli studi di genetica canina ».

Un primato italiano, che venne poi clamorosamente all'onor del mondo quando i *mass media*, scritti e radiotelevisivi, raccontarono la storia di Lougy, il lupo italiano che, affidato ad una volontaria francese, salvò una persona sepolta da oltre ottanta ore nel terremoto del Cairo del 1992.

Il lupo italiano è dunque unico perché:

è il solo esempio al mondo di un animale che, realizzando quello che fu il sogno inappagato anche di Konrad Lorenz, padre della moderna etologia, unisce armoniosamente le qualità del cane e del lupo, pur essendo, a tutti gli effetti, un animale domestico e da lavoro; da ricordare, sotto questo profilo, che il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988 ha istituito il registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 71, primo comma, lettera *d)*, che demanda alla competenza statale l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici e dei relativi controlli funzionali, che la nota n. 22705 del 20 luglio 1989 del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'opera dell'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI) di « particolare interesse di natura pubblica » e che l'ETLI stesso è stato ammesso a convenzioni in base alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 2 maggio 1989 relativa alla salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione ed in base all'articolo 4, comma 2, lettera *b)* della legge 8 novembre 1986, n. 752, il che comporta, sia detto *ad abundantiam*, una evidente totale collocazione in area zootecnica;

è il solo animale allevato senza scopo di lucro, né per ambizioni personali, ma secondo una concezione innovativa del rapporto tra l'uomo e la natura, in un quadro di solidarietà.

Esso è pertanto protetto da una normativa di Stato che, per motivi di conservazione genetica, ne vieta la commercializzazione e la riproduzione al di fuori dell'ETLI; in presenza di serie motivazioni esso può essere « affidato », in base al protocollo ufficiale e sotto il controllo dell'ETLI.

L'ETLI opera dunque in forza del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1988 e del disciplinare emanato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 20 aprile 1994, che ne stabilisce definitivamente le competenze e sancisce il valore ufficiale dei suoi atti. Inoltre l'ETLI è iscritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile – tra gli organismi di volontariato a livello nazionale (lettera del 29 marzo 1994, Protocollo n. 81246, Naz. 2. 3).

In particolare, l'ETLI:

gestisce il registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste 30 marzo 1988, con i relativi controlli funzionali; in detto registro vengono iscritti unicamente i cuccioli nati da genitori iscritti in seguito ad accoppiamenti programmati dall'ETLI;

nel proprio centro di selezione amministra il *pool* genetico della razza, realizzando linee di sangue idonee a tutti i compiti di soccorso – in superficie, sotto macerie e sotto valanga – alla ricerca oltreché di persone anche di animali feriti, ad azioni antibracconaggio e ad altri impieghi di interesse pubblico;

con la propria divisione SCAUP per gli addestramenti di utilità pubblica e con

le proprie delegazioni volontarie locali, svolge attività di protezione civile a livello nazionale e locale;

istituisce e gestisce corsi di addestramento alle varie specialità operative, anche in sedi staccate e itineranti, effettua prove attitudinali e di profitto, esami intermedi e finali, rilascia brevetti e convalida i brevetti rilasciati da altre scuole da esso riconosciute;

intrattiene un rapporto operativo organico con il Corpo forestale dello Stato che partecipa in misura paritetica alla commissione esami e brevetti, la quale opera nei due campi abilitati a livello nazionale, quello dell'ETLI di Cumiana (TO) e quello del Corpo forestale dello Stato di Volpago del Montello (TV) con la sua propaggine alpina di Auronzo di Cadore (BL);

è assistito da una commissione scientifico-tecnica, come dal decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste 30 marzo 1988, con funzioni di indirizzo e di controllo della quale fanno parte, oltre a scienziati, cattedratici ed esperti rappresentanti dei Ministeri e delle amministrazioni regionali; è opportuno ricordare che, in campo scientifico, l'ETLI si trova in posizione di avanguardia anche nell'identificazione genetica per eventuali disconoscimenti delle parentele, raggiunta con la collaborazione del laboratorio di genetica molecolare dell'Istituto per la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale (Consiglio nazionale delle ricerche).

È da considerare che questo patrimonio di valore incalcolabile, biologico, scientifico, culturale e di utilità sociale, primato italiano ammirato e invidiato nel mondo, è stato creato a tenuto in vita per trent'anni da uno sforzo e un sacrificio privato.

Esauriti i mezzi privati, miliardi in trent'anni, solo un rapido ed adeguato intervento finanziario pubblico può ormai evitare l'irreparabile distruzione di questa straordinaria realtà.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, definito dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988 e con disciplinare del registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 24 aprile 1994, ha per finalità la conservazione genetica del cane denominato lupo italiano *(canis lupus italicus familiaris),* la promozione di studi, ricerche, tecniche di addestramento, soprattutto ai fini di pubblica utilità, del soccorso e della protezione civile, e la selezione secondo le direttive del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che concernono specificatamente la conservazione dell'integrità e della complessità genetica.

2. Al funzionamento dell'ente di cui al comma 1 si provvede mediante conferimento di fondi, da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, per un totale di 750 milioni di lire l'anno.

3. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-2596
Lire 500